

QUADERNI SOCIALI

N. 1

**IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE E MALATTIE RARE  
INVALIDITA' CIVILE E INSERIMENTO LAVORATIVO**

*...con focus Regione Lombardia*



## Quaderni sociali pubblicati da AIP O.d.V.

N.1 IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE E MALATTIE RARE - INVALIDITA' CIVILE E INSERIMENTO LAVORATIVO

Quaderno N.1: IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE E MALATTIE RARE - INVALIDITA' CIVILE E INSERIMENTO LAVORATIVO

Prima edizione Marzo 2023

È vietata la riproduzione totale o parziale dell'opera senza l'autorizzazione di AIP O.d.V.



# **IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE E MALATTIE RARE INVALIDITA' CIVILE E INSERIMENTO LAVORATIVO**

*...con focus Regione Lombardia*

## *INDICE*

- INVALIDITÀ CIVILE, INSERIMENTO LAVORATIVO E MALATTIE RARE	Pag. 1
- INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ	Pag. 9
- PROCEDURA ISCRIZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PERSONE CON DISABILITÀ	Pag. 11
- CONVENZIONI ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003, c.d. "LEGGE BIAGI"	Pag. 16
- ADDENDUM: FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - REGIONE LOMBARDIA	Pag. 17



## INVALIDITÀ CIVILE INSERIMENTO LAVORATIVO E MALATTIE RARE <sup>1</sup>

L'attribuzione dell'invalidità civile in Italia si basa sulla riduzione della capacità lavorativa della persona e sull'impossibilità a svolgere funzioni adeguate all'età del soggetto. **Nel caso delle malattie rare il riconoscimento dell'invalidità può incontrare due questioni:** la prima è che la patologia può non essere inserita nell'elenco ministeriale<sup>2</sup> e, di conseguenza, il soggetto non può usufruire delle esenzioni da ticket; la seconda situazione è che la patologia può essere, appunto, rara e non conosciuta dal medico certificatore dell'INPS o dalla Commissione Medico Legale che accerta l'invalidità civile.

**L'inserimento lavorativo delle categorie protette** è regolamentato in Italia dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999, un insieme di norme che garantiscono un **collocamento** (in aziende e pubbliche amministrazioni sopra i 15 dipendenti) obbligatorio ma soprattutto **mirato** grazie ai servizi di sostegno e alla cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti. Le **agevolazioni** per i malati rari sono **vincolate al riconoscimento di una certa percentuale di invalidità**.

L'Art. 8 della Legge 68, in particolare, stabilisce che i malati rari cui sia stata riconosciuta un'invalidità che sono alla ricerca di lavoro debbano iscriversi alle liste delle Categorie protette al Centro per l'impiego territoriale presentando una documentazione che attesti l'identità, la formazione professionale e l'accertamento dello stato di disabilità.

<sup>1</sup> Fonti: Sportello Legale Osservatorio Malattie Rare, Babetto A., Lemma V., Vacca I., Venturi R. (2020), Le Guide "dalla parte dei rari", Invalidità civile e Legge 104 tutti i diritti dei malati rari, a cura di Ilaria Vacca, Rarelab Srl; Linee guida INPS per l'accertamento di stati invalidanti.

<sup>2</sup> Portale delle Malattie Rare [www.malattierare.gov.it](http://www.malattierare.gov.it)

## Percentuale d'invalidità per accedere al collocamento mirato

Malati rari con **residua capacità lavorativa** che possono accedere al collocamento mirato:

- invalidità **inferiore al 45%**: nessuna agevolazione specifica per l'ambito lavorativo;
- invalidità **superiore al 45%**: diritto all'inserimento nelle liste di collocamento mirato.

## Altri casi

- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, non vedenti, sordi o muti e invalidi di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni: diritto all'inserimento nelle liste di collocamento mirato;
- inabili al lavoro per infortuni sul lavoro verificatisi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006, con percentuale di inabilità, riconosciuta dall'INAIL, non inferiore al 34%: se, anche a seguito dell'iscrizione alle liste speciali, il collocamento non avviene, è possibile richiedere l'assegno d'incollocabilità;
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto dall'INAIL per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007: se, anche a seguito dell'iscrizione alle liste speciali, il collocamento non avviene, è possibile richiedere l'assegno d'incollocabilità.

## Malati rari che non possono svolgere attività lavorativa

- invalidità compresa **tra il 74% e il 99%** (compreso): possibilità di richiedere **l'assegno d'invalidità**/assegno mensile di assistenza;
- invalidità totale (100%): possibilità di chiedere la **pensione d'invalidità**.

Il Capo I del Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 apporta alcune modifiche alla Legge 68/99: viene **prevista l’emanazione di linee guida volte a promuovere una rete integrata con i servizi**, gli accordi territoriali, la valutazione bio-psico-sociale della disabilità, gli accomodamenti ragionevoli, il responsabile dell’inserimento lavorativo e le buone pratiche di inclusione lavorativa.

Ogni malato viene **tutelato nello svolgimento del proprio lavoro**, compatibilmente alla propria patologia, attraverso: assegnazione di mansioni adeguate alla propria patologia, priorità nella scelta della sede di lavoro, esonero dallo svolgimento di lavoro notturno, revisione sistematica degli orari di lavoro, possibilità di eseguire le mansioni attraverso il telelavoro, assenze per sottoporsi a terapie (in riferimento a quanto disposto dai CCNL).

## **Accertamento sanitario dell’invalidità civile**

Il processo di accertamento dello stato di invalidità civile richiede che l’interessato si rivolga a un **medico certificatore**<sup>3</sup> per chiedere il rilascio del **certificato medico introduttivo** che attesti le infermità invalidanti. Il certificato deve indicare:

- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- tessera sanitaria;
- dati clinici;
- diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche);
- eventuali patologie oncologiche in atto;
- eventuali patologie gravi;
- finalità del certificato;
- l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

<sup>3</sup> Il medico certificatore deve disporre di un apposito PIN dell’INPS; decreto ministeriale 12 gennaio 2017, che aggiorna i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Il medico certificatore compila il certificato online e lo **inoltra all'INPS**; stamperà poi una ricevuta completa del numero univoco del certificato della procedura attivata che verrà consegnato dal medico al soggetto interessato con una copia del certificato medico originale che la persona dovrà esibire all'atto della visita medica. Ai fini della domanda di invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha validità di 90 giorni.

A questo punto **la domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile** può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. La domanda può essere presentata anche tramite patronato o un'associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

L'INPS trasmetterà la domanda completa online alla **ASL di competenza**.

La persona riceverà a questo punto una conferma di avvenuta ricezione e gli verranno proposti gli appuntamenti disponibili presso la ASL di residenza e il soggetto potrà indicare una **data di visita** anche diversa da quella proposta potendo scegliere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie oppure entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di accertamento di patologia oncologica.

In caso di **non trasportabilità** il medico compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunica la data della visita domiciliare.

Se la persona non si presenta alla visita verrà **convocato una seconda volta** e ogni ulteriore assenza verrà considerata come una rinuncia e farà **decadere la domanda**.



**L'accertamento sanitario compete alla ASL attraverso una Commissione Medica Integrata (CMI), coadiuvata da un medico dell'INPS.** Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell'INPS che può disporre nuovi accertamenti anche tramite visita diretta. Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all'interessato e se la Commissione medica valuta che le minorazioni siano suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l'invalide deve essere sottoposto a una nuova visita.

## **Calcolo percentuale invalidità**

La nozione giuridica di invalide civile è fornita dall'art.2 della legge 30 marzo 1971, n.118: si considerano mutilati e invalide civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie, di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

I cittadini ultrasessantacinquenni sono considerati invalide civili ai soli fini dell'assistenza sociosanitario e per la concessione dell'indennità di accompagnamento.

**La percentuale di invalidità** indica la misura della **mancata capacità lavorativa e l'impossibilità di svolgere compiti e funzioni adeguate all'età** del richiedente; la ridotta capacità viene certificata dal medico INPS mentre viene valutata dalla Commissione ASL (o USL) integrata con un medico dell'INPS. Con Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992<sup>4</sup> il Ministero della Sanità ha diffuso la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

La tabella elenca infermità cui è attribuita una determinata percentuale "fissa" che può essere ridotta o aumentata di cinque punti – margine di discrezionalità – in rapporto alla condizione specifica del soggetto in esame.

<sup>4</sup> Testo Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 1992: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/26/092A0771/sq>

Molte altre infermità e in particolare le **malattie rare** non sono inserite ma, in ragione della loro natura, è possibile valutarne la gravità con criterio analogico rispetto a patologie analoghe per condizione e gravità inserite in tabella.

La Commissione medica di valutazione procederà al calcolo della percentuale di invalidità con le seguenti procedure:

in caso di **infermità unica**, la percentuale di base della invalidità viene espressa utilizzando o la percentuale fissa di invalidità presente in tabella, quando l'infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna "fisso"), oppure la misura percentuale di invalidità individuata dalla Commissione rimanendo all'interno dei valori di fascia percentuale che la comprende, quando la patologia sia elencata in tabella con fascia minima e massima (colonna "min-max"). Per persone affette **da più patologie o unica patologia che causa infermità multiple**, il DM prevede, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione l'esecuzione di un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula (formula di Balthazard) espressa in decimali:

$$IT = IP1 + IP2 - (IP1 \times IP2)$$

Ossia l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.

In caso di **menomazioni di numero superiore a due**, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo, tramite un'apposita tavola di calcolo combinato di cui ogni Commissione dispone. Nel caso di infermità plurime che interessano lo stesso organo o apparato nella maggior parte dei casi queste vengono giudicate tenendo conto delle sole percentuali all'interno delle tabelle.

Nel caso in cui questo non sia possibile, viene invece utilizzata la cosiddetta formula Salomonica secondo la quale la percentuale complessiva di invalidità sarà data attraverso la seguente formula:

$$IT = (ST + FP) / 2$$

dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla metà della somma tra il totale delle percentuali delle singole invalidità ST e il prodotto del calcolo derivante dall'applicazione della formula di Balthazard FP.

Nella valutazione complessiva non incidono infermità con percentuale inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori.

Nel caso in cui le patologie plurime concorrenti incidano su un sistema-organo già menomato da un'invalidità non correlata con l'invalidità civile, il calcolo della percentuale complessiva d'invalidità viene effettuato tramite la seguente formula:

$$I = (A1 - A2) / A1$$

dove l'invalidità totale I è determinata dalla sottrazione dal grado di invalidità preesistente A1 del grado di attitudine residuo dopo la nuova invalidità A2, divisa per la percentuale d'invalidità "di partenza".

Nel caso di percentuale di invalidità superiore al **74%**, l'interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge. A questo scopo dovrà compilare online e inviare all'INPS il modello AP70, contenente i dati socioeconomici necessari per l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile. Il modello può anche essere compilato presso un ente di patronato. Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ai sensi della legge 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

## Accertamento e riconoscimento dell'Handicap

Nonostante la procedura in comune, l'accertamento dell'handicap è una **questione distinta** dal riconoscimento di invalidità civile: la certificazione dello stato di **handicap**, infatti, sottolinea le **ripercussioni sociali** per effetto delle limitazioni fisiche o psichiche; l'**invalidità**, invece, è intesa come **la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane**, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche o intellettive e la certificazione di invalidità civile avviene all'interno di una **valutazione medico-legale**.

L'**accertamento dell'handicap** è demandato alle **Commissioni mediche presso le ASL**, istituite dalla legge n. 295/1990 per l'accertamento dell'invalidità civile, **integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare in servizio presso le ASL**, oltre che da un **medico INPS**, come previsto dall'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009.

Occorre presentare domanda all'INPS per via telematica:

- **Il medico curante** compila il **certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS**. Nel certificato il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riportano i dati anagrafici, le patologie invalidanti, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l'eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto;
- **Il cittadino presenta all'INPS la domanda, da abbinare al certificato medico**. L'operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come **patronati sindacali, associazioni di categoria, CAF** e altre organizzazioni.

## INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ<sup>5</sup>

La Legge n. 68 del 12 marzo 1999 rappresenta ancora oggi la normativa di riferimento rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità. Per agevolare l'applicazione di questa norma, sono previste diverse **agevolazioni in favore delle aziende**, sia tramite il cosiddetto collocamento mirato che tramite incentivi economici di iniziativa regionale e provenienti da leggi nazionali.

### Agevolazioni Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

La Legge del 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili**; il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato profondamente la disciplina degli incentivi alle assunzioni dei lavoratori disabili e, quindi, il funzionamento del Fondo.

Le risorse del Fondo finanziano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la **corresponsione da parte dell'INPS** degli incentivi ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità, nonché i **progetti sperimentali di inclusione lavorativa** da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'incentivo ai datori di lavoro viene corrisposto mediante **conguaglio nelle denunce contributive mensili** attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS ed è elargito ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici **per un periodo di 36 mesi nella misura del:**

- **70%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per **le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%**, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

<sup>5</sup> Fonte: [Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#);

- **35%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per **le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%**, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

L'incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, nella misura del **70%** della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione di lavoratori con **disabilità intellettiva e psichica** che comporti una **riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per un periodo di 60 mesi**, nel caso di assunzione a tempo indeterminato; per tutta la durata del contratto, nel caso di **assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi**.

L'incentivo è esteso anche ai **datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici** che, **pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68**, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.

## Contributi INAIL per l'inserimento lavorativo

L'INAIL riconosce contributi ai **datori di lavoro** per realizzare progetti personalizzati per il **reinserimento e l'integrazione nell'attività lavorativa** di persone che, **a causa di un infortunio o di una malattia professionale**, necessitano di interventi per promuovere la conservazione del posto di lavoro; riconosce inoltre **contributi** ai datori di lavoro **per l'assunzione di persone con disabilità da lavoro invalidatesi presso altro datore di lavoro**.

I contributi erogati dall'INAIL sono diretti a tre tipologie di interventi: **abbattimento barriere architettoniche, adeguamento delle postazioni di lavoro con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione, formazione e riqualificazione professionale**. I benefici riguardano sia assunzioni con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, sia **rapporti di lavoro flessibili o a tempo determinato**.

Resta escluso il lavoro di tipo autonomo previsto, invece, per gli interventi di conservazione del posto di lavoro.

## PROCEDURA ISCRIZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PERSONE CON DISABILITA' <sup>6</sup>

Le **persone con disabilità disoccupate** che aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative possono iscriversi nell'apposito **elenco provinciale presso un Centro per l'Impiego del territorio**. Hanno diritto all'iscrizione alle liste L. 68/99 le persone disabili in età lavorativa che risultano **disoccupate** e abbiano le seguenti caratteristiche:

- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una **riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- persone invalide al lavoro con un **grado di invalidità superiore al 33%**, accertata dall'INAIL in base alle disposizioni vigenti;
- persone non vedenti o sorde, di cui alle leggi n. 382/1970 e successive modificazioni e n. 381/1970 e successive modificazioni;  
persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e successive modificazioni.

Possono iscriversi solo le persone che al momento della domanda di iscrizione risultano **disoccupate**.

Se si tratta di una **prima iscrizione**, bisogna rivolgersi al **Centro per l'Impiego del territorio dov'è ubicata la propria residenza**, successivamente è possibile iscriversi anche all'elenco di una provincia diversa. Non è invece possibile essere iscritti a più di un elenco provinciale contemporaneamente; di seguito il sito con i recapiti dei centri per l'impiego della Regione Lombardia.

<sup>6</sup> Fonti: scheda informativa Centri per l'impiego Regione Lombardia; Linee guida dei Procedimenti amministrativi della L.68/99 e altre norme sul lavoro delle persone disabili, Liste del collocamento mirato.

Se non lo si ha già fatto, va rilasciata la **Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)** necessaria per essere considerati disoccupati.

La **DID** può essere rilasciata sul Sistema Informativo Unitario del Lavoro SIUL di Regione Lombardia oppure sul portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL), autonomamente o tramite un intermediario (un centro per l'impiego o un patronato). La **DID** può essere rilasciata sul Sistema Informativo Unitario del Lavoro SIUL di Regione Lombardia oppure sul portale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL), autonomamente o tramite un intermediario (un centro per l'impiego o un patronato). Di seguito il portale della Regione e link per maggiori informazioni sulla procedura telematica.

## **Richiesta d'iscrizione**

**Verranno richiesti i seguenti documenti** al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti (età lavorativa, status occupazionale, percentuale di invalidità, residue capacità lavorative, eventuali richieste di certificazioni INPS, INAIL):

- carta di identità e Codice Fiscale in originale;
- per cittadini extra comunitari: permesso di soggiorno in corso di validità (o, se scaduto, permesso scaduto anche in fotocopia e originale della richiesta di rinnovo);
- certificazione di invalidità (rilasciata da INPS, INAIL, Tribunale o, se precedente al 2010, ASL) valida al momento dell'iscrizione con percentuale o categoria o riconoscimento di persona cieca o sorda, autocertificazione attestante le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (perceptor pensione I.O.);
- relazione Conclusiva valida al momento dell'iscrizione (ex legge 68/99 e DPCM del 13 gennaio 2000).

**Nelle liste degli "Invalidi Civili", è possibile iscriversi anche con la sola Relazione Conclusiva, purché quest'ultima sia completa dei riferimenti in merito alla data di certificazione dell'invalidità civile e alla percentuale riconosciuta e alla data di revisione della certificazione di invalidità.**



Ai fini dell'iscrizione, **il richiedente deve** aver rilasciato la **DID** e presentare **ricevuta della richiesta di Relazione Conclusiva** dal momento che nel caso in cui non fosse in possesso della Relazione Conclusiva, l'operatore rilascerà la scheda informativa per farne richiesta. Il soggetto potrà essere comunque iscritto con lo stato di "Iscritto senza relazione conclusiva" presentando la ricevuta della richiesta di Relazione Conclusiva. L'iscrizione diventerà ordinaria in seguito alla consegna della Relazione Conclusiva. L'operatore L. 68/99 rilascerà il certificato di iscrizione al Collocamento Mirato in cui sarà riportato che **la condizione necessaria ai fini del mantenimento dell'iscrizione è l'aggiornamento almeno annuale dei dati dell'utente** e darà informazione delle conseguenze del mancato aggiornamento.

In caso di verbali e relazioni conclusive **scaduti** e non ancora revisionati, gli stessi rimangono in vigore fino all'emissione della nuova certificazione (art. 25, comma 6-bis, DL 24 giugno 2014, n. 90) dunque sarà possibile mantenere lo stato dell'iscrizione presentando apposita autocertificazione con l'impegno a comunicare tempestivamente al Collocamento Mirato qualsiasi tipo di variazione in merito al proprio stato di "Invalido".

- **Casi di iscrizione in doppia lista** di persone con disabilità visiva iscritte ad albi professionali dedicati: centralinisti - massaggiatori e massofisioterapisti - terapisti alla riabilitazione - insegnanti non vedenti;
- **Casi di iscrizione senza la DID** Persone con disabilità visiva iscritte ad albi professionali dedicati: centralinisti - massaggiatori e massofisioterapisti - terapisti alla riabilitazione - insegnanti non vedenti (già iscritti in altra lista provinciale).

### **Iscrizione effettuata – Servizi per il cittadino**

Il cittadino, ottenuto lo stato di iscrizione "Iscritto al Collocamento Mirato L. 68/99", accede a tutti i servizi del Collocamento Mirato, comprese le misure di politica attiva finanziati dal Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, costituito con la Legge Regionale 13/2003:

- **Orientamento di base:** la prestazione può essere erogata anche con la collaborazione dei servizi sociosanitari del territorio;
- **Patto di servizio personalizzato:** per lo svolgimento dell'attività relativa al patto di servizio gli uffici raccolgono informazioni anche da pubbliche amministrazioni che hanno già preso in carico la persona con disabilità e in modo integrato si costruisce un percorso di inserimento lavorativo;
- **Orientamento specialistico:** sostiene la persona durante le fasi di transizione tramite l'acquisizione di consapevolezza riguardo le proprie abilità, interessi, propensioni, punti di forza, valori e motivazioni al fine di inserirsi o reinserirsi con successo nel mercato del lavoro;
- **Accompagnamento al lavoro:** progettazione e attivazione strumenti di inserimento lavorativo;
- **Incrocio domanda/offerta:** il servizio viene svolto con l'intervento del Comitato Tecnico ex art. 8, co. 1 bis, L. 68/1999, ai fini della valutazione delle capacità lavorative e della compatibilità della mansione.

## Calcolo del reddito

L'iscrizione alle liste del collocamento mirato delle persone con disabilità è legata allo stato di disoccupazione della persona, così come definito dall'art 19 del Dlgs 150/15. Tuttavia, la Circolare n 34 del 23/12/2015 del Ministero del Lavoro chiarisce che l'iscrizione alle liste legge 68/99 è **compatibile** con la condizione di "non occupazione" per coloro che, **"pur svolgendo attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione."** Tale limite è stato definito con Circolare ANPAL n 1 del 23/07/2019 ed è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.174 annuo, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 5.500 annuo.

Il percepimento di **redditi diversi da quelli da lavoro diretti non incide sullo stato di disoccupazione**, né sulla possibilità di iscrizione legge 68/99. I redditi da considerare sono riferiti a quelli presunti per l'anno in corso.

## Anzianità di iscrizione

L'anzianità di iscrizione rappresenta **il periodo continuativo di iscrizione alle liste non interrotto da periodi lavorativi che comportino la perdita dello stato di disoccupazione o di non occupazione**, cioè da periodi di lavoro di durata superiore ai 6 mesi e con redditi superiori a 8.174 € (o rapporti di lavoro autonomi con redditi superiori a 5.500 €). I rapporti di lavoro che superano questa soglia ma hanno **durata inferiore ai 6 mesi, sospendono lo stato di iscrizione senza interromperlo**. Si sottolinea che l'anzianità di iscrizione alle liste legge 68/99 può differire, anche in modo significativo, dalla anzianità di disoccupazione, perché l'iscrizione legge 68/99 può essere successiva al rilascio della DID.

## CONVENZIONI ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003, C.D. “LEGGE BIAGI”

L'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 276/2003, c.d. Legge Biagi, ha introdotto una **particolare tipologia di convenzione** per l'assolvimento dell'obbligo di assunzione di persone disabili da parte delle imprese: la convenzione ex art. 14 prevede l'affidamento, da parte dell'azienda, di una **“commessa di lavoro”** ad una cooperativa sociale di tipo B, **del valore equivalente al costo del lavoro della persona disabile da assumere**. Vengono assunti dalla cooperativa lavoratori con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro secondo criteri definiti con provvedimento regionale, in conformità con il sistema di profilazione per l'accesso ai servizi per il lavoro dei disabili.

La cooperativa sociale è titolare del rapporto di lavoro, ma il lavoratore viene conteggiato tra i dipendenti dell'azienda nella quota d'obbligo e per tutta la durata della commessa affidata alla cooperativa.

La legge affida la regolamentazione a **Convenzioni Quadro** sottoscritte tra la **Città metropolitana/Provincia** interessata, con le **Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale** e con le **Associazioni di rappresentanza delle cooperative**.

## ADDENDUM - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - REGIONE LOMBARDIA <sup>7</sup>

Alle risorse del Fondo nazionale si aggiungono quelle del **Fondo regionale** per l'occupazione dei disabili, volte al **finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo** (art. 14 L. 68/99). Le misure sono attivate direttamente dai **Servizi del Collocamento mirato delle Province** lombarde tramite specifici bandi, finanziati annualmente dalla Regione.

- **Dote Lavoro – Disabilità**  
Pacchetto di servizi erogati da un operatore che, prendendo in carico la percorsa iscritta alle liste della L. 68/99 propone un percorso di formazione e inserimento lavorativo finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro, ma anche di servizi per il mantenimento della persona nel suo percorso occupazionale;
- **Dote impresa – Collocamento Mirato**  
Si tratta di incentivi rivolte alle imprese che assumono persone con disabilità, per abbattere il costo del lavoro e per facilitare all'acquisto di ausili e servizi volti alla creazione di ambienti favorevoli all'inserimento delle persone disabili;
- **Azioni di sistema per lo sviluppo della governance e della rete per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità**  
L'azione prevede il finanziamento di progetti presentati dal capofila di una rete composta da diversi soggetti del sistema socioeconomico e socio sanitario del territorio che siano in grado di creare le migliori condizioni territoriali per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei cittadini con disabilità sia durante il percorso di inserimento che successivamente all'inserimento lavorativo;
- **Servizio "Promotore 68"**  
Servizio volto a migliorare l'efficacia nell'applicazione degli obblighi previsti dalla legge 68/99, attraverso un'attività di supporto gratuito alle imprese, che sono tenute ad adempiere all'obbligo e un'attività di sensibilizzazione rivolta all'intero mercato territoriale per implicare potenziali datori di lavoro,

<sup>7</sup> Fonte: sito web [Regione Lombardia](#)

che sono tenute ad adempiere all'obbligo e un'attività di sensibilizzazione rivolta all'intero mercato territoriale per implicare potenziali datori di lavoro;

- **Azione di Sistema "Orientamento al lavoro"**

L'obiettivo è quello di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone disabili intervenendo negli ultimi anni del percorso scolastico, dal momento che quando il ciclo scolastico termina, spesso vengono a mancare quei riferimenti istituzionali che si occupano di promuovere l'inclusione sociale del disabile. L'obiettivo è creare, durante il percorso scolastico dell'allievo con disabilità, le precondizioni per una riuscita dell'inserimento lavorativo, attraverso l'avvio, a partire dagli ultimi due anni di frequenza, di un percorso costellato da esperienze e percorsi personalizzati per affrontare i vincoli e i limiti imposti dalle specifiche condizioni psicofisiche di ciascuno;

- **Azione di Sistema per l'accompagnamento al lavoro di giovani con disabilità dello spettro autistico**

L'obiettivo è quello di sostenere persone giovani con bisogni specifici che i normali strumenti di sostegno al lavoro non riescono a soddisfare, prevedendo un percorso più lungo che integri un periodo di formazione e uno di esperienza lavorativa che faccia emergere le capacità specifiche di queste persone. L'iniziativa è finanziata attraverso progetti presentati da enti accreditati regionali alla formazione e al lavoro che prevedano la partecipazione di una o più aziende, della durata di 24 mesi. Il percorso prevede un periodo di formazione frontale e successivamente la persona incomincia un'esperienza lavorativa attraverso l'attivazione di un tirocinio al termine del quale viene rilasciata un'attestazione delle competenze acquisite;

- **Azione di Sistema "Cittadinanza digitale" per la diffusione delle competenze digitali dei disabili in cerca di occupazione**

L'obiettivo è quello di migliorare le competenze digitali delle persone con disabilità permettendo loro di accedere più facilmente ai servizi della vita quotidiana (servizi della PA, servizi bancari, postali etc..) e migliorare le chance di occupazione degli iscritti al collocamento mirato attraverso la partecipazione a percorsi di formazione digitale per l'acquisizione di competenze informatiche spendibili sul mercato del lavoro.

## Chi siamo

Aip O.d.V. riunisce in Italia le famiglie e i pazienti affetti da malattie di origine genetica legate al sistema immunitario, malattie gravi, rare e poco conosciute. È stata fondata nel 1991 da un gruppo di pazienti, di familiari e di medici interessati alla diffusione dell'informazione ed alla promozione della ricerca in questo campo. È una Organizzazione di Volontariato (O.d.V.), iscritta nel Registro Generale della Regione Lombardia. AIP O.d.V. è retta e gestita da un Consiglio Direttivo e da alcune famiglie di riferimento a livello locale ed è seguita, sul piano scientifico, da un Comitato Scientifico del quale fanno parte alcuni tra i più accreditati Clinici e Ricercatori italiani.

AIP O.d.V. supporta la rete IPINET (Italian Primary Immunodeficiencies Network) che ha lo scopo di formulare raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche per le Immunodeficienze Primitive da applicare sul territorio nazionale e aderisce all'IPOPI (International Patient Organization for Primary Immunodeficiencies), organismo internazionale che raggruppa le varie associazioni nazionali per le Immunodeficienze Primitive.

## Obiettivi

- Creare una "rete" di comunicazione tra le famiglie per scambiarsi esperienze e condividere problemi, nonché intervenire economicamente in caso di necessità;
- Informare i pazienti e le loro famiglie sulla ricerca, sulla diagnosi e sulle terapie relative alle IDP;
- Diffondere le informazioni sulle IDP nell'opinione pubblica, tra i medici e il personale paramedico;
- Sostenere la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della diagnosi e della terapia delle Immunodeficienze Primitive;
- Favorire una "rete" nazionale, geografica e per patologie, dei centri clinici ed universitari sulle IDP;
- Assicurare ai pazienti il riconoscimento dei loro diritti sul piano sanitario, scolastico e lavorativo, anche con interventi legislativi.



## Contatti

Sede Legale: c/o Cattedra di Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia

Piazzale Spedali Civili,1 - 25123 Brescia (BS)

Segreteria: c/o Casa delle Associazioni

Via Giovanni Cimabue,16 - 25134 Brescia (BS)

Tel.: 39 3510269978

e-mail: [info@aip-it.org](mailto:info@aip-it.org)

website: [www.aip-it.org](http://www.aip-it.org)

## Per adesioni e donazioni

- Online Paypal dell'Associazione - Conto Pay Pal dell'Associazione con carta credito o prepagata l'indirizzo email [info@aip-it.org](mailto:info@aip-it.org)
- c/c Postale: n. 11643251 intestato a: Associazione per le Immunodeficienze Primitive-O.d.V.
- c/c Bancario B.C.C. di Busto Garolfo e Buguggiate; Fil. di Busto Garolfo (MI); Via Manzoni 50. Iban IT44E084043269000000028751

Dona il tuo 5X1000 ad AIP O.d.V.

CF 98042750178





#### SEDE LEGALE

c/o Cattedra di Clinica Pediatrica Università degli Studi di Brescia  
Piazzale Spedali Civili,1; 25123 Brescia (BS)

#### SEGRETERIA

c/o Casa delle Associazioni  
Via Giovanni Cimabue,16; 25134 Brescia (BS)  
Tel.: +39 3510269978  
e-mail: [info@aip-it.org](mailto:info@aip-it.org)  
website: [www.aip-it.org](http://www.aip-it.org)